

# ***Regione Toscana***

## **LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2023, N. 31**

**Disciplina delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia ambientale. Costituzione, in via transitoria, di ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni provinciali e della Città metropolitana di Firenze in materia di bonifica dei siti inquinati.  
Modifiche alla l.r. 25/1998, alla l.r. 30/2009 e alla l.r. 22/2015.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

## SOMMARIO

### PREAMBOLO

- Art. 1 - Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 25/1998
- Art. 2 - Competenze delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 25/1998
- Art. 3 - Disposizioni transitorie. Ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia di bonifica dei siti inquinati. Inserimento dell'articolo 28 quater nella l.r. 25/1998
- Art. 4 - Disposizioni transitorie. Subentro delle province e della Città metropolitana di Firenze nelle attività istruttorie in corso e convalida degli atti in materia di bonifica dei siti inquinati. Inserimento dell'articolo 28 quinquies nella l.r. 25/1998
- Art. 5 - Inserimento dell'allegato B nella l.r. 25/1998
- Art. 6 - Attività istituzionali dell'ARPAT. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 30/2009
- Art. 7 - Abrogazioni
- Art. 8 - Clausola di neutralità finanziaria
- Art. 9 - Entrata in vigore

### ALLEGATI:

- ALLEGATO A – Schema di convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati – Istituzione dell'Ufficio comune (ALLEGATO B della l.r. 25/1998)

## PREAMBOLO

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), comma terzo e comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l'articolo 30, comma 1 quinquies;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 6 luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019), e, in particolare, l'articolo 21;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 28 maggio 2019, n. 129;

Visto il parere del Consiglio di Stato 28 novembre 2022, n. 01875 reso su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da una società privata contro la Regione;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 giugno 2023;

Considerato quanto segue:

1. È necessario adeguare, con urgenza, l'ordinamento regionale a quanto statuito dalla recente giurisprudenza, di legittimità e di merito, riguardo alle funzioni attribuite direttamente alle province ai sensi della parte IV del d.lgs.152/2006;
2. In particolare, è necessario adeguare l'ordinamento regionale a quanto dichiarato dal Consiglio di Stato nel parere 01875/2022 che, da ultimo, ha rilevato l'incompetenza della Regione a svolgere le funzioni che il d.lgs.152/2006 attribuisce direttamente alle province in materia di bonifica dei siti inquinati;
3. È opportuno prevedere che, per un periodo transitorio, nelle more della ridefinizione della eventuale normativa nazionale sulle competenze provinciali e, comunque, fino alla data del 31 dicembre 2024, sia prevista la possibilità per le province e per la Città metropolitana di Firenze di esercitare le funzioni provinciali in materia di bonifica dei siti inquinati, in forma associata mediante la costituzione di un ufficio comune regionale;
4. È necessario considerare che le modalità di gestione associata delle funzioni siano disciplinate in via generale dalla l.r. 68/2011;

5. Rispetto alla disciplina generale sulle forme di gestione associata delle funzioni, la presente legge intende assicurare il corretto riordino delle funzioni provinciali e della Città metropolitana di Firenze nella materia di bonifica dei siti inquinati, in particolare, a seguito della riorganizzazione delle funzioni operata dalla l.r. 22/2015, della successiva pronuncia della Corte Costituzionale 129/2019 e del parere del Consiglio di Stato 01875/2022;
6. Per la finalità di cui ai punti 2 e 5 del presente preambolo, è necessario prevedere che l'esercizio associato delle funzioni provinciali in materia di bonifica dei siti inquinati, fino alla data del 31 dicembre 2024, sia regolato mediante la stipula di un'apposita convenzione, il cui schema è da allegare alla l.r. 25/1998, che regoli nel dettaglio le modalità di tale esercizio;
7. Al fine di consentire l'immediata e piena operatività della presente legge regionale è necessario allegare alla l.r. 25/1998 la convenzione per la disciplina dell'esercizio associato delle funzioni in materia di bonifica, prevedendo, tuttavia, che qualora necessario, la convenzione possa essere modificata mediante deliberazione della Giunta regionale;
8. In applicazione del principio della conservazione dell'attività amministrativa, è necessario chiarire che le province e la Città metropolitana di Firenze debbano celermente subentrare nei procedimenti in corso relativi alla bonifica dei siti inquinati, e, laddove necessario, provvedere alla convalida degli atti già posti in essere dalla Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge regionale;
9. Al fine di assicurare il corretto subentro nei procedimenti in corso e la convalida degli atti già posti in essere dalla Regione, è necessario istituire un tavolo tecnico per il coordinamento delle funzioni e dei procedimenti in materia di bonifica dei siti inquinati;
10. Data l'urgenza di assicurare il corretto esercizio delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati, è necessario prevedere che la presente legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Competenze della Regione.

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 25/1998

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: "e, più in generale sulle attività di gestione dei rifiuti, di intermediazione e di commercio" sono soppresse.

Art. 2

Competenze delle province e della Città metropolitana di Firenze.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 25/1998

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 25/1998 è aggiunto il seguente:  
"1 bis. Sono altresì di competenza delle province e della Città Metropolitana di Firenze, le funzioni amministrative attribuite alle province ai sensi della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare:  
a) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte IV del d.lgs.152/2006, nonché il controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

- b) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006;
  - c) le funzioni e i compiti attribuiti alle province dall'articolo 242 del d.lgs.152/2006;
  - d) il controllo, la verifica degli interventi di bonifica, il monitoraggio ad essi conseguenti e la relativa certificazione di avvenuta bonifica, ai sensi dell'articolo 248 del d.lgs.152/2006;
  - e) i compiti di identificazione dei responsabili dell'inquinamento, ai sensi dell'articolo 244, comma 2, e dell'articolo 245 del d.lgs.152/2006.
2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 6 della l.r. 25/1988 è aggiunto il seguente:
- “1 ter. Le province e la Città metropolitana di Firenze, oppure l'ufficio comune per il periodo in cui sia costituito ai sensi dell'articolo 28 quater, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo, avvalendosi dell'ARPAT nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ARPAT).”.

### Art. 3

Disposizioni transitorie. Ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati.  
Inserimento dell'articolo 28 quater nella l.r. 25/1998

1. Dopo l'articolo 28 ter della l.r.25/1998 è inserito il seguente:
- “Art. 28 quater  
Disposizioni transitorie.  
Ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni  
delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati
1. Fino alla data del 31 dicembre 2024, la Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze possono costituire un ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1 bis, lettere c), d), ed e), secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e dal presente articolo.
  2. L'esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1 è disciplinato dalla convenzione, allegato B della presente legge, mediante la quale è costituito l'ufficio comune. La Regione individua l'ufficio regionale che opera come ufficio comune e svolge le funzioni individuate dalla convenzione medesima. All'ufficio può essere assegnato personale comandato dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, previo accordo con gli enti di provenienza, ove sussistano le condizioni previste dalla normativa statale di riferimento.
  3. Dalla data di sottoscrizione della convenzione e per le funzioni ivi indicate, l'ufficio comune opera in nome e per conto dell'ente, provincia o Città metropolitana di Firenze, territorialmente competente, e gli atti adottati sono imputati oggettivamente e soggettivamente all'ente medesimo. Gli enti che sottoscrivono la convenzione, per il periodo di vigenza della stessa, si avvalgono del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).
  4. La convenzione di cui all'allegato B della presente legge, può, qualora necessario, essere modificata mediante deliberazione della Giunta regionale.”.

#### Art. 4

Disposizioni transitorie. Subentro delle province e della Città metropolitana di Firenze nelle attività istruttorie in corso e convalida degli atti in materia di bonifica dei siti inquinati.

Inserimento dell'articolo 28 quinquies nella l.r.25/1998

1. Dopo l'articolo 28 quater della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:

#### “Art. 28 quinquies

Disposizioni transitorie. Subentro delle province e della Città metropolitana di Firenze nelle attività istruttorie in corso e convalida degli atti in materia di bonifica dei siti inquinati. Istituzione del Tavolo tecnico per il coordinamento dei procedimenti in materia di bonifica dei siti inquinati

1. Relativamente alle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1 bis, lettere c), d), ed e), le province e la Città metropolitana di Firenze subentrano nei procedimenti in corso e, in applicazione del principio della conservazione dell'attività amministrativa, provvedono alla convalida degli atti già posti in essere dalla Regione, alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 luglio 2023, n. 31 (Disciplina delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia ambientale. Costituzione, in via transitoria, di ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni provinciali e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 22/2015).
2. Fino alla data del 31 dicembre 2024, presso la Giunta regionale è istituito il “Tavolo tecnico per il coordinamento delle funzioni e dei procedimenti in materia di bonifica dei siti inquinati”, di seguito indicato come “Tavolo tecnico” che ha il compito di:
  - a) assicurare il trasferimento dei procedimenti e delle attività in corso per il subentro delle province nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1 bis, lettere c), d), ed e), nonché presidiare e coordinare i procedimenti per la convalida degli atti già compiuti dalla Regione;
  - b) assicurare il coordinamento delle funzioni e dei procedimenti di competenza della Regione, delle province e della Città metropolitana di Firenze in materia di bonifica dei siti inquinati.
  - c) coordinare il funzionamento degli uffici provinciali e fornire supporto per l'efficiente e adeguata organizzazione di tali uffici.
3. Il tavolo tecnico si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, quando uno dei suoi componenti ne faccia richiesta. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità organizzative del Tavolo tecnico di cui al comma 1.
4. Il Tavolo tecnico è coordinato dal direttore della direzione regionale competente o da un dirigente da lui delegato, ed è composto:
  - a) dai dirigenti delle strutture provinciali e della Città metropolitana di Firenze, competenti nella materia della bonifica dei siti inquinati o da funzionari da loro delegati;
  - b) dal direttore dell'Unione delle province italiane (UPI) della Toscana o da un suo delegato.
5. Ai componenti del Tavolo tecnico non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
6. Alle sedute del Tavolo tecnico, possono essere invitati a partecipare dipendenti dell'ARPAT.”.

#### Art. 5

Inserimento dell'Allegato B nella l.r. 25/1998

1. Nella l.r. 25/1998 è inserito l'allegato A della presente legge denominato:  
“Allegato B - Schema di convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati – Istituzione dell'Ufficio comune.”

Art. 6

Attività istituzionali dell'ARPAT.  
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 30/2009

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"), dopo le parole: "della Regione", sono inserite le seguenti: " , delle province e della Città metropolitana di Firenze,".

Art. 7

Abrogazioni

1. Il numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) è abrogato.

Art. 8

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 31 luglio 2023

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.07.2023.

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI</b> |
|---------------------------------------|

**Proposta di legge della Giunta regionale** 22 maggio 2023, n. 38  
**diventa**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 25 maggio 2023, n. 194

**Proponenti:**

**Presidente** Eugenio Giani

**Assessore** Monia Monni

**Assegnata** alle 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> Commissioni consiliari

**Messaggio** delle Commissioni in data 13 luglio 2023

**Approvata** in data 26 luglio 2023

**Divenuta** legge regionale 27/2023 (atti del Consiglio)

## ALLEGATO A

## ALLEGATO B della l.r. 25/1998

“Schema di convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati – Istituzione dell’Ufficio comune”.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI, DEI COMPITI E DELLE ATTIVITA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 6, COMMA 1 BIS, LETTERE C), D) ed E) DELLA L.R. 25/1998 MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI UFFICIO COMUNE

- REGIONE TOSCANA, nella persona di ....., non in proprio, ma nella sua qualità di .....della Regione Toscana, il quale dichiara di intervenire per conto e nell’interesse della Regione Toscana che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del ..... n. ... del .....

- CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE, nella persona di ....., non in proprio, ma nella sua qualità di .....della Città Metropolitana di Firenze, il quale dichiara di intervenire per conto e nell’interesse della Città Metropolitana di Firenze che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del ..... n. ... del .....

- PROVINCIA DI AREZZO, nella persona di ....., non in proprio, ma nella sua qualità di .....della Provincia di Arezzo, il quale dichiara di intervenire per conto e nell’interesse della Provincia di Arezzo che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del ..... n. ... del .....

- PROVINCIA DI GROSSETO, nella persona di ....., non in proprio, ma nella sua qualità di .....della Provincia di Grosseto, il quale dichiara di intervenire per conto e nell’interesse della Provincia di Grosseto che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del ..... n. ... del .....

- PROVINCIA DI LIVORNO, nella persona di ....., non in proprio, ma nella sua qualità di .....della Provincia di Livorno, il quale dichiara di intervenire per conto e nell’interesse della Provincia di Livorno che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del ..... n. ... del .....

- PROVINCIA DI LUCCA, nella persona di ....., non in proprio, ma nella sua qualità di .....della Provincia di Lucca, il quale dichiara di intervenire per conto e nell’interesse della Provincia di Lucca, che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del ..... n. ... del .....

- PROVINCIA DI MASSA - CARRARA, nella persona di ....., non in proprio, ma nella sua qualità di .....della Provincia di Massa-Carrara, il quale dichiara di intervenire per conto e nell’interesse della Provincia di Massa-Carrara che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del ..... n. ... del .....

- PROVINCIA DI PISA, nella persona di ....., non in proprio, ma nella sua qualità di .....della Provincia di Pisa, il quale dichiara di intervenire per conto e nell’interesse della Provincia di Pisa che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del ..... n. ... del .....

- PROVINCIA DI PISTOIA, nella persona di ....., non in proprio, ma nella sua qualità di .....della Provincia di Pistoia, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse della Provincia di Pistoia che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del ..... n. ... del .....

- PROVINCIA DI PRATO, nella persona di ....., non in proprio, ma nella sua qualità di .....della Provincia di Prato, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse della Provincia di Prato che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del ..... n. ... del .....

- PROVINCIA DI SIENA, nella persona di ....., non in proprio, ma nella sua qualità di .....della Provincia di Siena, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse della Provincia di Siena che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del ..... n. ... del .....

#### PREMESSO CHE:

La legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), come modificata in ultimo dalla l.r. .... prevede:

1.1 all'articolo 6 riconosce le competenze delle province e della Città Metropolitana di Firenze, delle funzioni amministrative attribuite alle province ai sensi della parte IV del d.lgs.152/2006, e, in particolare:

- a) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte IV del d.lgs.152/2006, nonché il controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
- b) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006;
- c) funzioni e compiti attribuiti alle province nei procedimenti di bonifica di cui all'articolo 242 d.lgs. 152/2006;
- d) il controllo, la verifica degli interventi di bonifica, il monitoraggio ad essi conseguenti e la relativa certificazione di avvenuta bonifica, ai sensi dell'articolo 248 del d.lgs.152/2006;
- e) i compiti di identificazione dei responsabili dell'inquinamento, ai sensi dell'articolo 244, comma 2 e dell'articolo 245 del d.lgs.152/2006.

1.2 L'articolo 28 quater della l.r. 25/1998 prevede che:

- a) Fino alla data del 31 dicembre 2024, la Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze possono costituire un ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1 bis, lettere c), d) ed e) della l.r.25/1998 secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e dal presente articolo;
- b) L'esercizio associato della funzione di cui al comma 1 è disciplinato dalla convenzione, Allegato B della presente legge, mediante la quale è costituito l'ufficio comune. La Regione individua l'ufficio regionale che opera come ufficio comune e svolge le funzioni individuate

dalla convenzione medesima. All'ufficio può essere assegnato personale comandato dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, previo accordo con gli enti di provenienza ove sussistano le condizioni previste dalla normativa di riferimento.

c) Dalla data di sottoscrizione della convenzione e per le funzioni ivi indicate, l'ufficio comune opera in nome e per conto dell'ente, provincia o Città metropolitana di Firenze, territorialmente competente, e gli atti adottati sono imputati oggettivamente e soggettivamente all'ente medesimo. Gli enti che sottoscrivono la convenzione, per il periodo di vigenza della stessa, si avvalgono del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

d) La convenzione Allegato B della presente legge, può, qualora necessario, essere modificata mediante deliberazione della Giunta regionale.”.

2. L'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), prevede che la Regione può esercitare funzioni amministrative in forma associata con comuni e province, mediante stipula di convenzione, e in particolare, la convenzione:

- 0.a. è sottoscritta dal sindaco del comune e dal presidente della provincia aderenti;
- 0.b. prevede che l'ente presso il quale opera la struttura amministrativa unica sia la Regione;
- 0.c. prevede che all'organo di cui di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c), partecipi il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato, che lo presiede;
- 0.d. può prevedere che la successione di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), riguardi anche la Regione.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. ....del ... con la quale è stata approvata la presente convenzione;

Vista la deliberazione ..... della Città metropolitana di Firenze n. ... del ... con la quale è stata approvata la presente convenzione;

Vista la deliberazione ..... della Provincia di Arezzo n. .... del ... con la quale è stata approvata la presente convenzione;

....

.....

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 (Oggetto della convenzione)

1. Oggetto della presente convenzione è l'esercizio in forma associata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, come integrato dagli articoli 19, 20 e 21 della l.r. 68/2011, e dall'articolo 28 quater della l.r. 25/1998, tra la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze e le province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa – Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, delle funzioni di cui 6, comma 1 bis, lettere c), d) ed e), della l.r. 25/1998, in materia di bonifica, mediante la costituzione di un ufficio comune.

### Art. 2 (Finalità)

1. La gestione associata mediante la costituzione dell'ufficio comune è volta a conseguire efficacia, efficienza ed economicità a favore degli enti aderenti. In particolare, la gestione associata delle funzioni di cui alla presente convenzione ha la finalità di sopperire temporaneamente alle carenze organizzative della Città Metropolitana di Firenze e delle Province aderenti.

### Art. 3 (Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza)

1. All'ufficio comune è affidato lo svolgimento delle seguenti funzioni, attività e procedimenti:
  - a). competenze tecnico-amministrative della Provincia individuate all'articolo 242 del d.lgs. 152/2006:
    1. eventuale verifica/controllo autocertificazioni di conclusione del procedimento di bonifica di cui all'articolo 242, comma 2 del d.lgs. 152/2006;
    2. istruttorie e pareri per l'approvazione in sede di Conferenza dei servizi convocata dall'autorità competente del Piano di Caratterizzazione, Analisi di Rischio e Progetto di Bonifica, Messa in sicurezza permanente e Messa in sicurezza Operativa (articolo 242, comma 12, del d.lgs.152/2006);
    3. attività di controllo sullo stato di avanzamento e conduzione degli interventi approvati (POB, MISP, MISO) avvalendosi di Arpat;
  - b) il controllo, la verifica degli interventi di bonifica, il monitoraggio ad essi conseguenti e la relativa certificazione di avvenuta bonifica, ai sensi dell'articolo 248 del d.lgs.152/2006, ciò comporta:
    1. La presa in carico della documentazione tempestivamente trasmessa dalla Provincia a norma dell'articolo 248, comma 1 del d.lgs. 152/2006;

2. la verifica della completezza della documentazione, l'avvio del procedimento con contestuale richiesta ad Arpat della relazione di cui all'articolo 248, comma 2 del d.lgs.152/2006;
  3. Il rilascio della certificazione di bonifica a norma dell'articolo 248, comma 2 e comma 2 bis del d.lgs. 152/2006. In quest'ultimo caso, alla certificazione di avvenuta bonifica è unito il piano di monitoraggio;
- c) i compiti di identificazione dei responsabili dell'inquinamento, ai sensi dell'articolo 244, comma 2 e dell'articolo 245 del d.lgs.152/2006, ciò comporta:
1. La presa in carico della comunicazione di cui all'articolo 244, comma 1, del d.lgs. 152/2006 o della comunicazione di cui all'articolo 245, comma 2, del d.lgs. 152/2006;
  2. lo svolgimento delle opportune indagini istruttorie volte all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione;
  3. la comunicazione formale di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 di individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione con conseguente acquisizione delle osservazioni / documentazioni pertinenti per la conclusione dello stesso ed eventuali controdeduzioni alle medesime;
  4. Provvedimento di conclusione del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione con contestuale adozione dell'ordinanza di diffida ai sensi dell'articolo 244, comma 2 e comma 3 del d.lgs. 152/2006;

#### Art. 4

(Attività che restano nella competenza degli enti locali partecipanti)

1. Resteranno di competenza di ogni singolo ente locale tutti quei procedimenti non espressamente individuati nel precedente articolo 3 e in particolare:
  - a) Il ricevimento della documentazione di cui all'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 e la tempestiva trasmissione all'ufficio comune;
  - b) Il ricevimento della documentazione di cui all'articolo 248, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e la tempestiva trasmissione all'ufficio comune;
  - c) La trasmissione all'ufficio comune delle comunicazioni ricevute a norma dell'articolo 244, comma 1 e dell'articolo 245 del d.lgs. 152/2006;
  - d) Le eventuali attività di pubblicazione degli atti;
  - e) nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

## CAPO II COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE

### Art. 5 Costituzione dell'ufficio comune

1. L'ufficio comune è individuato nel Settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana.
2. All'ufficio comune, si applica il regolamento di organizzazione della Giunta regionale.
3. L'ufficio comune opera in nome e per conto dell'ente, provincia o Città metropolitana di Firenze, territorialmente competente, e gli atti adottati sono imputati oggettivamente e soggettivamente all'ente medesimo.
4. L'ufficio comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ARPAT).
5. La difesa giudiziaria degli atti dell'ufficio comune può essere affidata all'Avvocatura regionale secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

### Art. 6 (Responsabile della gestione associata)

1. Il Responsabile della gestione associata è il dirigente del settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR della Direzione Ambiente ed Energia.
2. Il Responsabile emana e sottoscrive ogni provvedimento conclusivo di procedimento o di singole fasi di esso che verrà predisposto dal responsabile stesso o da altri dipendenti addetti all'ufficio comune. In particolare, al responsabile spettano i seguenti compiti:
  - a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti della Conferenza di indirizzo politico;
  - b) svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le procedure;
  - c) organizzare e sovrintendere le attività dell'ufficio cui è preposto;
  - d) adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni oggetto della gestione associata;
  - e) predisporre il rendiconto di gestione annuale con l'illustrazione delle attività svolte per singolo ente locale, le risorse impiegate e dei risultati conseguiti, i contenziosi insorti.
- 3) Il Responsabile dell'ufficio comune svolge altresì funzioni di supporto tecnico alla Conferenza di indirizzo politico, negli ambiti di cui alla presente convenzione e partecipa, su specifica richiesta dei rispettivi Presidenti di Provincia, del Sindaco della Città Metropolitana di Firenze, o loro delegati, in qualità di esperto a Commissioni o agli Organi degli enti locali.

Art. 7  
(Referenti tecnici)

1. Ciascuno degli enti locali della presente convenzione può individuare un proprio referente tecnico.
2. Il referente svolge compiti di raccordo tra il proprio ente e l'ufficio unico. In tutti i casi, il referente non può adottare atti o svolgere attività ricomprese nell'articolo 3 della presente convenzione.

Art. 8  
(Personale, beni e strutture)

1. La Regione si impegna a mettere a disposizione il personale, i locali, la dotazione informatica e i supporti necessari al funzionamento dell'Ufficio stesso, quali: arredi, stampanti, apparecchiature informatiche, software, utenze, ecc.
2. All'ufficio comune può essere assegnato personale comandato dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, previo accordo con gli enti di provenienza.
3. Gli enti locali possono conferire all'ufficio comune, previo verbale di consegna, beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni oggetto della presente convenzione. I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di recesso e scioglimento della gestione associata, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

CAPO III  
RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 9  
(Conferenza di indirizzo politico)

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione è istituita la Conferenza di indirizzo politico, composta dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato, che la presiede, dal Sindaco della città metropolitana di Firenze e dai presidenti delle province sottoscrittori della presente convenzione; il Sindaco e i presidenti delle province possono delegare un proprio rappresentante a partecipare alla Conferenza.
2. Alla conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a) poteri di indirizzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
  - b) poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione diversi da quelli di cui all'articolo 10;
  - c) poteri di interpretazione del presente atto associativo e di risoluzione concordata delle controversie;

- d) presa d'atto del rendiconto delle attività;
  - e) vigila sull'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive.
3. La Conferenza si riunisce di norma almeno semestralmente e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare il responsabile della gestione associata, il Direttore della Direzione Ambiente ed Energia, i Segretari degli enti locali, il direttore dell'Unione delle province italiane della Toscana, dipendenti degli enti locali associati, e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.
  5. La Conferenza può adottare un regolamento di funzionamento e nominare un segretario con il compito di verbalizzare le sedute.

#### Art. 10

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie)

1. Le spese di personale dipendente della Regione Toscana e i beni di cui all'articolo 8, comma 1, sono sostenute dalla Regione e non sono oggetto di rimborso da parte degli enti locali.
2. Le spese sostenute dalla Regione per il personale comandato dagli enti locali è ripartito tra gli enti locali aderenti sulla base della popolazione al 31 dicembre 2022.
3. Ciascun ente locale convenzionato provvederà al versamento in favore della Regione Toscana delle somme di competenza di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Il responsabile della gestione associata può impegnare sul bilancio di ogni singolo ente locale previa autorizzazione di questo e per attività strettamente attinenti all'attività dell'ufficio comune;

#### Art. 11

(Decorrenza e durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

#### Art. 12

(Recesso dalla convenzione)

1. Ciascun ente locale può recedere in qualsiasi momento, con preavviso da dare agli altri sottoscrittori della convenzione, in tal caso gli effetti del recesso si produce a decorrere dal settantesimo giorno successivo dalla comunicazione.

2. Dalla data del recesso, l'ente recedente subentra nell'esercizio delle funzioni, nonché nei procedimenti e nei rapporti attivi e passivi pendenti a tale data. Il dirigente dell'ufficio comune consegna la documentazione attinente i procedimenti e i rapporti attivi e passivi in corso; della consegna è dato atto con sottoscrizione di apposito verbale.
3. L'Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni assunti.
4. Il recesso di uno o più enti locali dalla presente convenzione non fa venir meno la gestione associata delle funzioni per i restanti enti locali.

#### Art. 13

##### (Scioglimento del vincolo associativo)

1. La conferenza di indirizzo politico può decidere all'unanimità lo scioglimento anticipato della convenzione, a tal fine il verbale della conferenza è trasmesso agli organi degli enti locali che hanno approvato lo schema di convenzione, per la presa d'atto.
2. Dalla data di scioglimento ogni singolo ente locale subentra nell'esercizio delle funzioni, nonché nei procedimenti e nei rapporti attivi e passivi pendenti a tale data. Il dirigente dell'ufficio comune consegna la documentazione attinente i procedimenti e i rapporti attivi e passivi in corso; della consegna è dato atto con sottoscrizione di apposito verbale.

#### CAPO IV

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 14

##### (Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").
2. Le parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7), del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono:
  - a) tipologia dei dati personali: dati comuni;
  - b) categorie degli interessati: amministratori e dipendenti di enti pubblici, professionisti, titolari di imprese, rappresentanti legali, personale dipendente delle ditte interessate;
  - c) tipologia del formato dei dati: testo.

4. Le parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.
5. Le Parti convengono che, ove, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione una Parte sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto di un altro contraente, la stessa potrà essere nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento e si impegna ad accettare tale nomina da parte del Titolare dei dati.

Art. 15  
(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione restano ferme, se ed in quanto compatibili, le disposizioni normative interne alla Regione Toscana, in quanto ente responsabile della gestione associata.
2. Per tutto quanto altro non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.
3. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 16  
(Esenzioni per bollo e registrazione)

1. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 1 tabella allegata al DPR 131/86 ed è esente da bollo, come da tab. allegato "b", articolo 16 del DPR 26.10.1972 n. 642.
2. Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. .... pagine, che viene firmato digitalmente dalle parti.

Per la Regione Toscana: .....

Per la Città metropolitana di Firenze: .....

Per la provincia di .....:

Per la provincia di .....:

Per la provincia di .....:

### **AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle leggi regionali 25/1998, 30/2009 e 22/2015, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25](#)

[Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30](#)

[Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22](#)